

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione:	illimity Bank S.p.A.
Forma giuridica:	Società per azioni
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 - 20124 Milano (MI)
Numero di telefono:	02/82849000
Numero di Fax:	059/2930001
Partita IVA, Cod. Fiscale:	03192350365
Sito Internet:	www.illimity.com
Indirizzo PEC:	illimity@pec.illimity.com
Codice A.B.I.:	03395
Nr. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Fondo Nazionale di Garanzia
Associazioni cui la Banca aderisce	Assifact – Associazione italiana per il factoring
Capitale sociale	Euro 44.904.333,15 euro, di cui 43.407.661,81 euro sottoscritti e versati

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome _____
Qualifica _____ Indirizzo _____
Nr. Telefonico _____ E-mail _____
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente nei confronti di uno o più Debitori. Il contratto di factoring prevede la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione dei crediti ceduti.

Fra i servizi di factoring della Banca si annovera anche la valutazione dei potenziali Debitori italiani ed esteri, nonché il recupero, anche giudiziale, dei crediti.

La Cessione dei crediti è di norma comunicata ai Debitori, salvo che il Cedente e la Banca concordino di non comunicare la cessione ai Debitori.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge n. 52 del 1991 e dal Codice Civile.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO SOLVENDO

In questa tipologia di operazioni di factoring, la Banca non assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del Cliente

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente garantisce dunque la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri).

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Nel caso di mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, la Banca ha il diritto di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

Il rischio di revocatoria dei pagamenti dei Debitori è a carico del Cedente.

In caso di operazioni in valuta diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, il rischio di cambio resta a carico del Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

APPLICAZIONI OPERATIVE

Qui di seguito vengono riportate le tipologie in cui si può esplicitare e combinare il factoring pro solvendo con i relativi rischi.

Factoring pro solvendo senza notifica (not notification)

Il factoring pro solvendo not notification prevede che la Banca si accordi con il Cedente per non comunicare la cessione ai Debitori, fatta salva la facoltà della Banca di provvedere in qualunque momento alla notifica della Cessione ovvero al verificarsi di alcune situazioni espressamente previste nel contratto tra Cedente e Banca.

Factoring pro solvendo maturity

In questa tipologia di operazioni di factoring, la Banca acquista crediti commerciali vantati dal Cedente verso uno o più Debitori interessati ad ottenere una dilazione di pagamento a titolo oneroso rispetto alla scadenza originaria dei crediti, previo riconoscimento incondizionato dei crediti stessi e nell'ambito di un accordo quadro di dilazione da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avviene senza assunzione del rischio da parte della Banca di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il corrispettivo dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

Factoring pro solvendo reverse factoring

L'operatività reverse factoring presuppone la formalizzazione di un accordo quadro di collaborazione tra il Debitore (o Grande Debitore) e la Banca nell'ambito del quale, tra l'altro, il Grande Debitore ha la facoltà di segnalare alla Banca nominativi di propri Fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring con la Banca e quest'ultima, previa valutazione del merito creditizio del Fornitore, potrà concedere una linea per la cessione di crediti senza assunzione del rischio di insolvenza del Grande Debitore. Le condizioni economiche applicabili ai predetti rapporti di factoring sono concordate di volta in volta tra ciascun Fornitore e la Banca. A fronte delle cessioni dei crediti dal Cedente alla Banca, quest'ultima, previo riconoscimento incondizionato dei crediti, potrà anticiparne in tutto o in parte il Corrispettivo della Cessione.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI ALLA CESSIONE		Limite massimo
C101	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO	3,50%
C102	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DI NOTE CREDITO	4,50%
C104	COMMISSIONI FALT PER ANTICIPO CREDITI FUTURI	6,00%
C130	COMMISSIONI FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI SU OPERAZIONI DI SCONTO	4,50%
COMMISSIONI PERIODICHE		Limite massimo
C112	COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI CARICO AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	1,00%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE	1,00%
C123	COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,75%
C142	COMMISSIONE DI GESTIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI	1,00%
SPESE INCASSO		Limite massimo
C201	SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI	20,00

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

C203	SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA	20,00
C220	SPESE INCASSO SDD	20,00
C224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	30,00
C222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
C225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
C231	SPESE RICHIAMO EFFETTI	20,00
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	20,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	500,00
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	400,00
C411	SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE	200,00
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	150,00
C413	SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	250,00
C604	COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE)	50,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo
C150	SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE	45,00
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	250,00
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	45,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	100,00
SPESE DI CONTO		Limite massimo
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	300,00
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	100,00
SPESE BONIFICI		Limite massimo
C190	SPESE DI BONIFICO	50,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
C501	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 gg
C511	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA.	15 gg
C517	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI	20 gg
C563	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD	10 gg
GIORNI VALUTA BONIFICI		Limite massimo
C532	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO STESSA BANCA	3 gg
C538	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO SU ALTRA BANCA	5 gg
GIORNI VALUTA DI SCONTO		Limite massimo
C523	GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	30 gg
C524	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	20 gg
C526	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A MEZZO RI.BA.	20 gg
INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE		Limite massimo
C301	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
C306	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE)	6,50%
C307	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO COMMERCIALE)	6,50%
C308	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO RAZIONALE)	6,50%
C310	TASSO ACQUISTO FLAT	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO DI INTERESSE DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Simulazione dell'impatto della variazione del tasso di cambio sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza. L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando un controvalore pari a € 100.000,00.

Aggiornato al 13/06/2019	N° release 1	Pag. 4 di 5
OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO		

La simulazione ipotizza un deprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,128	112.867	1,354	83.333	-16.667	-22.573
GPB	0,888	88.888	1,065			-17.777
JPY	122,269	12.226.900	146,722			-2.445.380

La simulazione ipotizza un apprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,128	112.867	0,903	125.000	25.000	22.573
GPB	0,888	88.888	0,710			17.777
JPY	122,269	12.226.900.	97,815			2.445.380

Cambio rilevato al 13/06/2019

Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

Reclami

Il cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'ufficio reclami di illimity Bank S.p.A., 20124 Milano, Via Soperga, 9, posta elettronica: reclami@illimity.com, posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com. Qualora l'ufficio reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o il reclamo non sia stato accolto, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, alla Banca oppure consultare la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito internet www.illimity.com, nonché nei locali della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

LEGENDA

Banca (o Cessionario): indica illimity Bank S.p.A..

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Cedente (o Fornitore): indica la persona fisica o giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.

Cessione: indica il si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).

Corrispettivo della Cessione: indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.

Credito: indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

Pro solvendo: indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.

Plafond: indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo della Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;
- c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.